



ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

tra CNAI e FISMIC-Confasal

Chieti, lì 28.11.2012

PREMESSO

- che l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs 368/2001, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. g) ed h), della L. 92/2012 e poi successivamente dall'art. 46-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 83/2012 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è intervenuto in merito alla durata minima di interruzione fra contratti a tempo determinato che si susseguono fra le medesime parti; passando dai precedenti 10 giorni, dalla scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi, agli attuali 60 giorni e dai precedenti 20 giorni, dalla scadenza del contratto di durata superiore a 6 mesi, agli attuali 90 giorni;
- che l'art. 1 comma 9, lett. h), della L. 92/2012, modificando l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, ha sancito che la contrattazione collettiva possa prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente fino a 20 giorni e fino a 30, nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato da ragioni di:
 1. avvio di una nuova attività;
 2. lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
 3. implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
 4. fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
 5. rinnovo o proroga di una commessa consistente;
- che l'art. 46-bis del D.L. 83/2012 ha ulteriormente previsto che i suddetti termini ridotti trovano applicazione in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi, stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- le premesse sono parte integrante del presente Accordo;
- dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, in applicazione alla disciplina prevista dall'art. 1

comma 9, lett. h), della L. 92/2012 e dell'art. 46-bis del D.L. 83/2012 convertito con modificazione dalla L. 134/2012, nei casi di rinnovi di contratti a termine, gli intervalli temporali sono ridotti a :

- 20 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata fino a 6 mesi;
- 30 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata superiore a 6 mesi.

Il presente Accordo si applica a tutte le contrattazioni stipulate tra CNAI e FISMIC Confsal.

Nota a verbale

Le Parti intendono ribadire che i contenuti del presente accordo sono da applicarsi in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

CNAI
Il Presidente
Orazio Renzo Di Renzo

FISMIC Confsal
Il Segretario Generale
Roberto di Maulo